

1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 La Città metropolitana di Torino, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Torino 2 - Impianto di Torino (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e allegati al decreto 226/11, segnalando in nota giustificativa gli scostamenti.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva che:
 - in relazione al PREAMBOLO:
 - la stazione appaltante ha evidenziato di aver considerato quale valore di VIR per il Comune di Givoletto il medesimo valore di VIR ritenuto inidoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari con deliberazione dall’Autorità 59/2016/R/GAS e la cui inidoneità è stata confermata al punto 3. della deliberazione 687/2016/R/gas con cui è stato approvato il presente Allegato;
 - la stazione appaltante, quale motivazione a supporto di tale scelta, adduce che.... *“il gestore uscente del Comune di Givoletto, nonostante esplicita sollecitazione da parte dell’Ente appaltante al recepimento delle osservazioni dell’Autorità, ha confermato il valore di rimborso di cui all’accordo sottoscritto il 09/06/2015 e non si è reso disponibile ad accettare la nuova valutazione presentata dall’Ente appaltante in recepimento delle medesime osservazioni. Si dà, quindi, atto che è rimasto invariato negli atti di gara il valore di rimborso al Gestore uscente e che, ai fini tariffari, nel rispetto di quanto stabilito dall’Autorità, verrà riconosciuto il valore di € 1.481.702,51 (calcolato ai sensi della determina dell’AEEGSI n.4 del 05/02/2016), con un impatto quindi limitato (pari a circa l’1,4%) sul valore complessivo di rimborso (dovuto alle società concessionarie uscenti) che sarà riconosciuto ai fini tariffari.”*;
 - in merito l’Autorità osserva che tale impostazione non recepisce le osservazioni dell’Autorità riportate nella deliberazione 59/2016/R/GAS e fornisce un vantaggio al soggetto che gestisce il servizio nella località rispetto a potenziali altri nuovi entranti che partecipino alla gara e che non vedrebbero riflesso integralmente,

nei riconoscimenti tariffari, l'onere sostenuto per il pagamento del VIR;

- con riferimento alla sezione IMPORTO CONTRATTUALE la stazione appaltante ha definito il valore dell'importo contrattuale con riferimento all'ultimo vincolo ai ricavi approvato, riferito all'anno 2014, con la sola eccezione per i Comuni di San Gillio e Givoletto, i cui dati sono in corso di aggiornamento da parte dei relativi gestori poiché riferiti all'anno 2013;
- con riferimento alla sezione TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
 - la stazione appaltante ha indicato la scadenza del 27 dicembre 2016;
 - in merito si osserva che tale scadenza risulta molto ravvicinata in relazione alla data in cui, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, l'Autorità rende disponibile le proprie osservazioni; qualora la stazione appaltante recepisce le osservazioni dell'Autorità vi sarebbe un termine particolarmente stretto per l'esame del nuovo bando da parte dei soggetti interessati con conseguente ostacolo alla concorrenza a beneficio dell'*incumbent*;
- con riferimento alla sezione PARTECIPAZIONE ALLA GARA, lettera b) si osserva che:
 - il numero di clienti finali è indicato con riferimento al 31 dicembre 2014, con la sola eccezione dei Comuni di San Gillio e Givoletto, i cui dati sono in corso di aggiornamento da parte dei relativi gestori e riferiti all'anno 2013;
 - il valore delle garanzie finanziarie riportato dalla stazione appaltante, pari a 145.004.322,08 € risulta leggermente inferiore rispetto al valore risultante dall'applicazione delle previsioni riportate all'articolo 10, comma 5, lettera b., del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 (pari a 145.172.900,85 €);
- con riferimento alla sezione ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA:
 - si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che dovrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l'incertezza sui soggetti che partecipano alla gara;
 - si osserva che il corrispettivo nel primo anno del servizio di cui alla lettera b) da corrispondere annualmente alla stazione appaltante, pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativa ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, relative agli impianti di distribuzione gestiti nell'anno dall'impresa

aggiudicataria, a titolo di rimborso forfettario degli oneri da loro sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio e per il rapporto gestionale con l'impresa aggiudicataria è stato calcolato con riferimento all'anno 2014, con la sola eccezione dei Comuni di San Gillio e Givoletto, i cui dati sono in corso di aggiornamento da parte dei relativi gestori poiché riferiti all'anno 2013.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara

1.4 Rispetto ai files resi disponibili dalla stazione appaltante si osserva quanto segue:

- sono stati resi disponibili solo:
 - i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e volumi di gas distribuiti, distinti per tipologia d'uso, per gli anni 2012, 2013 e 2014;
 - i dati di consistenza relativi agli impianti, alle reti, ai misuratori e ai fabbricati per l'anno 2014.

In sede di pubblicazione del bando dovrebbero essere riportati i dati relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;

- si sono inoltre riscontrate alcune carenze informative rispetto a quanto previsto dall'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, come di seguito precisato, che si dovrebbero essere sanate in occasione della pubblicazione del bando di gara:
 - non risulta indicata, per singolo Comune/località, l'informazione relativa allo stato dell'*iter* di approvazione delle tariffe;
 - il valore degli investimenti da effettuarsi nel lasso di tempo intercorrente tra la data di riferimento (2013) e la data di subentro, prevista nel 2018, è stata resa disponibile solo per i Comuni di Cambiano, Collegno e Beinasco (allegati Sub A2 e A3).

1.5 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano, inoltre, riportati i prospetti con la stratificazione del VIR per le singole località tariffarie.

1.6 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della RTDG. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, della medesima RTDG, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione standard definita con determina del

Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità n. 4/2016.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara

- 1.7 Nel documento reso disponibile, l'elenco del personale uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione per singolo Comune è ripartito per gestore e non per Comune, in difformità alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera f, del decreto 226/11.
- 1.8 Sempre con riferimento al numero di addetti si osserva che il dato è aggiornato all'anno 2012 (primo semestre), in difformità alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera f, del decreto 226/11, le quali considerano, quale termine temporale di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara

- 1.9 La previsione inserita nella domanda di partecipazione dalla stazione appaltante, inerente all'esperienza richiesta ai responsabili delle funzioni ingegneria, vettoriamento, qualità del servizio e della gestione operativa dell'impresa, pur coerente con quanto indicato nell'articolo 10, comma 6, lettera b.2.3., del decreto 226/11, risulta in contrasto con lo schema di domanda di partecipazione allegato al decreto 226/11. Il decreto 226/11 infatti prevede un'esperienza di almeno cinque anni, mentre nello schema di domanda si indica che i partecipanti alla gara attestino una esperienza nel settore gas e nella funzione specifica di oltre 5 anni. In tale caso si reputa opportuno far prevalere quanto indicato nell'articolo 10, comma 6, lettera b.2.3., del decreto 226/11.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.

- 1.10 Non ci sono osservazioni.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

- 2.1 Non ci sono osservazioni. Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 Le giustificazioni apportate dalla stazione appaltante per la suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2, A.3 e A.4 risultano non del tutto coerenti con le previsioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11, che prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione.
- 3.2 La stazione appaltante ha scelto bassi punteggi per il criterio A.2. (1 punto su 5) e per il criterio A.4. (1 punto su 5) , mentre ha scelto un alto punteggio per il criterio A.3. (3 punti su 5). Nella nota giustificativa la stazione appaltante motiva l'attribuzione del punteggio più alto al criterio A3 al fine di privilegiare le estensioni di rete di cui al medesimo criterio A3, perché sono limitate le zone in condizioni di disagio.
- 3.3 Ciò è in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11 che, in caso di elevata metanizzazione, prevede di assegnare un alto punteggio al criterio A.2 e un basso punteggio al criterio A.3.
- 3.4 Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano presenti gli elementi che consentano ai soggetti che partecipano alla gara di valutare la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione, come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11.
- 3.5 In assenza di tali elementi non è peraltro possibile valutare la congruità dei limiti massimi previsti dalla stazione appaltante per tali criteri A.2 e A.3.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

- 4.1 Non ci sono osservazioni.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

- 5.1 Con riferimento al sub criterio valutazione degli interventi di estensione e potenziamento, l'attribuzione di 20 punti agli interventi di estensione e potenziamento risulta in contraddizione con il grado di metanizzazione dell'ambito.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici.

- 6.1 Secondo quanto indicato nell'articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 "*Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.*"
- 6.2 A parere dell'Autorità l'analisi costi benefici è lo strumento da utilizzare per accertare l'esistenza delle condizioni di economicità per lo sviluppo delle reti del gas naturale e dovrebbe supportare l'individuazione del livello delle condizioni minime di sviluppo da assumere ai fini della redazione dei piani di sviluppo.
- 6.3 L'analisi costi benefici dovrebbe essere fondata su una puntuale identificazione del progetto, degli obiettivi, (compresi quelli socioeconomici), prevedere adeguate analisi di fattibilità, analisi delle opzioni alternative, comprendere un'analisi economica e analisi di sensibilità e del rischio. Dall'analisi costi-benefici devono emergere, in altri termini, in modo chiaro l'identificazione della *baseline*, sia essa una soluzione *business as usual* o una soluzione alternativa di sviluppo, l'identificazione della soluzione allo studio e di una o più soluzioni alternative, corredata da ipotesi sullo sviluppo del sistema nell'arco temporale in analisi (domanda, utenti, ecc); inoltre dovrebbero essere esplicitate le ipotesi specifiche per costi e benefici, la definizione temporale dei costi della soluzione, la vita economica assunta per i benefici monetizzati della soluzione, il tasso di sconto (sociale) utilizzato ed eventuali altri impatti (positivi o negativi) non monetizzati. Dovrebbe poi essere fornita una sintesi dei risultati, con individuazione dei principali parametri che impattano su costi e benefici.
- 6.4 Rispetto alle analisi svolte, in generale, si osserva l'assenza di un'analisi della domanda e dell'offerta di energia su base previsionale, l'assenza dell'analisi di scenari alternativi (compreso il non intervento) o di opzioni tecnologiche alternative per soddisfare la stessa domanda di energia, limitandosi la valutazione inerente l'estensione delle reti al solo caso di sostituzione gas naturale/gasolio.

- 6.5 L'analisi finanziaria svolta per valutare la sostenibilità finanziaria dell'investimento sembra sia stata condotta assumendo che tutti i costi sostenuti trovino un riconoscimento tariffario. Tale assunzione non appare coerente con l'approccio che l'Autorità intende seguire nel riconoscimento dei costi, anche in relazione a quanto indicato nel successivo paragrafo 6.9 del presente Allegato A.
- 6.6 Nell'analisi economica la valutazione dei benefici si fonda principalmente sui ricavi tariffari e non invece su valutazioni della *willingness to pay* dei clienti, manca un approfondimento sul costo per la collettività conseguente al reperimento delle risorse per il finanziamento degli investimenti di estensione considerati e la valutazione dell'impatto sul PIL andrebbe approfondito.

Condizioni minime di sviluppo

- 6.7 Nel documento Linee guida programmatiche d'ambito, in relazione alle condizioni minime di sviluppo (rif.: paragrafo "Condizioni minime per interventi di estensione e potenziamento reti d'ambito"), è riportato quanto segue:
- 1. Per le zone del territorio Comunale residenziali dove esiste già l'edificato:*
- a) Nel caso di estensioni che possono essere realizzate come semplice prosecuzione di reti esistenti senza la necessità di potenziamento di queste si procederà ad inserire nel documento guida l'intervento che presenta un rapporto di un punto di riconsegna realizzabile ogni 25 ml di condotta da posare, maggiorata del 20% per i Comuni classificati come "montani" nell'elenco dei Comuni appartenenti all'ambito pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico;*
 - b) Nel caso di nuove reti a servizio di nuclei abitati (frazioni, nuovi quartieri, casolari) si procederà ad inserire nel documento guida l'intervento che presenta una densità minima di 25 punti di riconsegna realizzabili per chilometro di rete di distribuzione ridotta del 20% per i Comuni classificati come "montani" nell'elenco dei Comuni appartenenti all'ambito pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico;*
 - c) Nel caso sussiste la condizione di cui al punto b), ove occorra, saranno realizzate condotte a media pressione di avvicinamento ai nuclei se il consumo annuo minimo prevedibile è di almeno 50.000 mc/anno e la lunghezza delle condotte non sia superiore a 10 ml per punto di riconsegna (PdR);*
 - d) per garantire la fattibilità tecnica del caso b), ove occorra, si procederà anche al potenziamento degli impianti esistenti."*

- 6.8 Sulla base di tali assunzioni vengono identificati gli interventi minimi di sviluppo che il gestore dovrà realizzare a seguito dell'affidamento del servizio. Tali interventi sono identificati ipotizzando che tutti i clienti potenziali richiedano la connessione alla rete del gas.
- 6.9 In merito alle previsioni relative alle condizioni minime di sviluppo di cui al precedente paragrafo 6.7 si deve osservare che la stazione appaltante assume che in ogni caso il capitale investito sia remunerato dalle tariffe. Questa assunzione non appare corretta. L'Autorità ritiene che siano meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti che siano effettuati in condizioni di economicità e che di conseguenza le condizioni minime di sviluppo debbano individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio. Estensioni di rete che eccedano il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo, valutate a consuntivo sulla base del numero di clienti che effettivamente si connette alla rete, dovranno prevedere:
- un onere a carico delle imprese, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11 (*metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità*). Gli investimenti che le imprese aggiudicatarie effettuano in esito alle offerte (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto 226/11) non potranno concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari (riconoscimento di ammortamento e remunerazione del capitale investito);
 - un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese.

- 6.10 L’Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete nelle aree non disagiate prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, entro il quale, sul piano tariffario, sia possibile garantire una piena socializzazione del costo. Similmente, in relazione alle aree disagiate, l’Autorità ritiene congruo un limite pari a circa 20-25 metri per utente.
- 6.11 Nelle medesime Linee guida programmatiche d’ambito è inoltre previsto che: *“Per le estensioni e potenziamenti a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, terziario in genere si procederà ad inserire nel documento guida l’intervento che presenta se i costi sono giustificati dai volumi di gas consumabili o da riflessi positivi di carattere socio economico. Il documento guida la prevede: “Le estensioni e potenziamenti a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, terziario in genere si renderanno obbligatori se i costi sono giustificati dai volumi di gas consumabili o da riflessi positivi di carattere occupazionale, ambientale, sociale.”*
- 6.12 L’Autorità ritiene che la previsione ripresa al precedente paragrafo 6.11, relativa agli interventi di estensione e potenziamento a servizio di attività industriali, artigianali, commerciali, terziario, in assenza di indicazioni puntuali attinenti le condizioni minime di sviluppo e i livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio, non permetta di quantificare a priori la misura dei costi socializzati. Sotto altro profilo, l’assenza di indicazioni puntuali attinenti le condizioni minime di sviluppo e i livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio esclude la formulazione di offerte su tali significativi interventi, limitando l’oggetto del confronto competitivo.

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune clausole difformi da quelle contenute nel contratto tipo predisposto dall’Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non sia disponibile alla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00 – che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio “sulla base di un contratto tipo”, sia dalla *ratio* della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all’ente locale, ossia l’autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.

- 7.4 Oltre all'osservazione richiamata al precedente paragrafo 7.2, da ritenersi assorbente, si rileva inoltre che alcune delle modifiche introdotte nel contratto di servizio appaiono particolarmente critiche. Di seguito se ne richiamano alcune a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.
- 7.5 La stazione appaltante ha modificato il contenuto dell'articolo 11, comma 1, e ha aggiunto, all'articolo 11, i commi 5, 6, 7 e 8, commi non previsti dal contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico.
- 7.6 Al comma 1, la frase *“entro i limiti del numero di metri di rete per cliente, individuati nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), DM 226/11”* è stata integrata con la precisazione che la *“lunghezza totale dell’estensione della rete da realizzare va determinata moltiplicando il numero di metri offerto per tutti i potenziali clienti finali che teoricamente potrebbero essere serviti dalla medesima estensione di rete, a condizione che almeno un cliente finale richieda l’allacciamento sul tratto di condotta da realizzare”*. Tale integrazione costituisce un’interpretazione che incide sul valore delle condizioni economiche oggetto di gara. In prima analisi sembra ridurre gli oneri diretti a carico dei clienti finali che richiedano la connessione per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese. Peraltro se tale interpretazione viene utilizzata estensivamente per individuare la porzione di rete i cui costi sono soggetti a socializzazione nei riconoscimenti tariffari (si veda anche quanto indicato al paragrafo 6.9) implica un’estensione dell’ambito di socializzazione dei costi. Tale integrazione introduce inoltre incertezza sul valore economico associato all’offerta di metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti (articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11), la cui entità viene a dipendere oltre che dal numero effettivo di clienti che chiede la connessione alla rete anche dal rapporto tra numero di clienti potenziali e numero di clienti effettivi. Nell’opinione dell’Autorità tale incertezza potrebbe portare a ridurre l’entità delle offerte di metri di rete per cui il distributore si impegna a realizzare estensioni successive in Comuni già metanizzati, riducendo così il potenziale competitivo, e inoltre potrebbe ulteriormente favorire l’*incumbent* che meglio conosce il territorio e i potenziali di sviluppo del servizio.

- 7.7 Il comma 6 presenta criticità in quanto prevede che, che nel caso di interventi nei settori produttivo, commerciale e terziario, oppure riguardanti edifici di interesse pubblico, esistenti o di nuova edificazione, ove le estensioni della rete superino i sopra richiamati limiti di cui al comma 11.1, il Delegato, il Comune interessato, il Gestore e gli altri soggetti interessati concordano...” *sulla base della fattibilità tecnica, delle esigenze del servizio, dell'utilizzo e del consumo di gas e dell'economicità dell'intervento – l'individuazione del soggetto responsabile della realizzazione, che ne assume i relativi oneri economici ed organizzativi. Le opere non realizzate dal Gestore saranno poste nella disponibilità del medesimo, previo suo collaudo tecnico, e l'eventuale remunerazione dell'investimento in tariffa sarà riconosciuta al Comune.*”. Tale previsione appare critica per le motivazioni riportate al paragrafo 6.12 del presente documento.
- 7.8 Appare critica la disposizione riportata all'articolo 27, comma 4 del contratto di servizio. Al riguardo occorre precisare che il contratto di servizio tipo, nella formulazione attualmente vigente, in attuazione della disciplina contenuta nel decreto 226/2011, non prevede la corresponsione dell'ammortamento del capitale investito netto agli enti concedenti ovvero alle società delle reti, che siano proprietari degli impianti e che abbiamo quindi sostenuto l'investimento.
- 7.9 Peraltro, giova ricordare che l'Autorità, con la deliberazione 20 novembre 2014, 571/2014/R/GAS, ha ritenuto meritevole di tutela una tale esigenza, e ha proposto, pertanto, ai sensi del citato articolo 14 del decreto legislativo 164/00, una coerente modifica del contratto di servizio tipo.